

450/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80539** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 08.11.2024 proposto dalla Sig.ra **XX**

(omissis), nata a omissis (omissis) il
omissis, residente a omissis (omissis), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gaetano Filangeri n. 4, presso lo studio dell'Avv.to Cesare Cardoni (cesarecardoni@pec.ordineavvocativiterbo.it) che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti, unitamente e/o disgiuntamente all'Avv.to Guido Conticelli (guidoconticelli@pecordineavvocativiterbo.it)

contro

INPS anche quale successore a titolo universale dell'INPDAP, in esso confluito ex art. 21, comma1, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza pubblica del 17.09.2025, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, nessuno è comparso per la ricorrente; controparte non costituita.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico sulla base delle censure sollevate nei confronti del provvedimento di determinazione della pensione, come illustrate nel ricorso.

In via subordinata, avanzava richiesta di motivato parere tecnico per il tramite di C.T.U. medico legale specialistico.

Con nota depositata in data 19.05.1995, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite allegando la comunicazione dell'INPS che provvedeva alla rideterminazione del trattamento pensionistico.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

DIRITTO

Agli atti è presente l'espressa dichiarazione della ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso.

Deve essere dichiarata, quindi, l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.10.2025
per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.10.2025 11:21:54
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.